



IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Claudia Rossi	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto..... ..	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo.....	Membro designato dal C.N.C.U. [Estensore]

nella seduta del 16.07.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Il ricorrente riferisce di aver effettuato, il 18 maggio 2009, due richieste di prelievo presso uno sportello della banca convenuta, richiedendo consecutivamente la medesima somma di € 320, in quanto il primo tentativo non era andato a buon fine. E deduce che, sebbene solo il secondo tentativo, effettuato con l'assistenza del direttore dell'Agenzia, avesse avuto successo, gli erano state addebitate in conto entrambe le operazioni, per un totale di € 640.



Ciò premesso, chiede, oltre al riaccredito della somma non erogata, un risarcimento danni quantificato in € 5.000 a ristoro dei disagi e dei danni materiali e morali subiti.

La Banca conclude per il rigetto della domanda, deducendo che le verifiche interne non hanno evidenziato alcuna anomalia e facendo richiamo alle disposizioni contrattuali “costantemente applicate in materia”, le quali prevedono che “l’addebito e l’accredito delle disposizioni compiute tramite la carta siano eseguiti in base alle registrazioni effettuate dall’apparecchiatura presso cui l’operazione è stata effettuata”. Non sembra tuttavia opporsi all’accoglimento delle richieste della controparte nei limiti della “sola somma contestata”, il cui riaccredito, per la verità, aveva in precedenza già offerto in via transattiva, ma senza successo.

Diritto

La verifica della presenza di una clausola sull’efficacia probatoria delle registrazioni contabili di contenuto analogo a quella cui fa riferimento la resistente nel contratto di rilascio del Bancomat sottoscritto dal ricorrente non può essere effettuata, dal momento che detto contratto, come si afferma nelle controdeduzioni, è andato smarrito. Tale rilievo, di carattere assorbente, elimina alla radice la possibilità di riconoscere alle registrazioni contabili dell’intermediario possa essere riconosciuta, a suo favore, efficacia probatoria ai fini della determinazione dei rapporti di debito e di credito tra le parti.

Nel nostro ordinamento, infatti, le scritture contabili fanno prova, salvo diversa previsione, (non a favore, ma) *contro* l’imprenditore (art. 2709 c.c.) e, se regolarmente tenute, “possono” far prova tra imprenditori, per i rapporti inerenti all’esercizio nell’esercizio dell’impresa (art. 2710 c.c.): non quindi nei confronti di coloro che, come il ricorrente, sono privi di tale qualifica. La validità di previsioni negoziali dirette ad attribuire alle registrazioni contabili efficacia probatoria a favore dell’imprenditore nei rapporti con i consumatori deve essere verificata alla stregua di quanto stabilito dall’art. 33, secondo comma, *lett. t*, d.lgs., 6 settembre 2005, n. 206, che pone all’autonomia privata limiti assai più stringenti di quelli stabiliti in via generale dall’art. 2698 c.c., qualificando come “vessatorie” - e, come



tali, “nulle” ai sensi dell’art. 36, secondo comma dello stesso decreto, le clausole che sanciscono, a carico del consumatore “limitazioni all’adduzione di prove, limitazioni o modificazioni dell’onere della prova”: appare quindi evidente che alle registrazioni contabili effettuate “in automatico” dalle apparecchiature presso le quali sono effettuate le operazioni di prelievo non potrebbe mai essere riconosciuta efficacia probatoria piena ed esclusiva a favore del gestore del servizio (ABF - Roma, dec. n. 877 del 9 settembre 2010; dec. n. 905, 10 settembre 2010).

Le scritture contabili, quando sia ad esse riconosciuta efficacia di prova in favore dell’imprenditore che le ha redatte, non assumono mai valore di prova legale e sono pertanto soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se ed in quale misura siano attendibili ed idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio (Cass. 3 aprile 1996, n. 3108; 23 gennaio 1995, n. 740; 7 febbraio 2001, n. 1715).

Nel caso di specie, a differenza di quelli oggetto di esame da parte delle decisioni richiamate nelle controdeduzioni dell’intermediario, sono rilevabili irregolarità nel funzionamento del servizio, ampiamente documentate dalle risultanze del giornale di fondo, le quali evidenziano numerose segnalazioni di “anomalie di flusso”, sia prima che dopo le operazioni effettuate dal ricorrente. Anomalie, che a giudizio del Collegio sono da ritenersi sufficienti ad escludere che dalle registrazioni contabili degli impianti presso i quali le operazioni di prelievo sono state eseguite possano essere tratti elementi di prova a favore dell’intermediario, tanto più che quest’ultimo non ha prodotto alcun documento probatorio sulla prima “quadratura di cassa”, eseguita dopo l’operazione in contestazione, limitandosi ad affermare che nel corso di tale verifica non era stata riscontrata alcuna “eccedenza di contante” (ABF - Roma, dec. n. 877 del 9 settembre 2010).

La pretesa del ricorrente al rimborso della somma contestata è da ritenersi pertanto fondata. La domanda risarcitoria può invece essere accolta solo nei limiti



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ritenuti necessari al ristoro per la perdita del proprio tempo libero subita a causa delle disfunzioni del servizio. Si dispone quindi che l'intermediario corrisponda al ricorrente, per l'uno e per l'altro titolo, la complessiva somma di € 400,00, da ritenersi comprensiva anche di quanto dovuto a titolo di interessi. Ogni diversa e ulteriore richiesta è conseguentemente respinta.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE